

LXXVI.

TORNATA DEL 13 MAGGIO 1901

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Votazione a scrutinio segreto* — *Presentazione di progetti di legge* — *Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Proscioglimento del vincolo d'inalienabilità di terreni e fabbricati della tenuta demaniale di Follonica » (N. 112)* — *Approvazione del progetto di legge: « Disposizioni per la leva sui nati nel 1881 » (N. 108)* — *Discussione del disegno di legge: « Aggiunte e modificazioni alla legge 17 luglio 1898, n. 350, che ha istituito la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai » (N. 80 e 80-bis)* — *Parlano, nella discussione generale, i senatori Pisa e Vacchelli, relatore, il presidente del Consiglio dei ministri, il senatore Guarneri* — *Chiusura della discussione generale* — *Approvazione degli articoli da 1 a 10* — *Approvazione dell'art. 11, modificato a proposta del ministro del tesoro, e degli altri articoli del progetto di legge* — *Approvazione del primo ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale* — *Sul secondo ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, parlano il ministro del tesoro ed il senatore Vacchelli, relatore* — *Approvazione del secondo ordine del giorno* — *Presentazione di un progetto di legge* — *Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Provvedimenti per lo sviluppo del traffico sulle strade ferrate della Compagnia Reale della Sardegna » (N. 110)* — *Chiusura di votazione* — *Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 40.

Sono presenti il presidente del Consiglio ministro *pro interim* dell'agricoltura, industria e commercio, ed i ministri del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti, dei lavori pubblici, della guerra e della marina, nonché il sottosegretario di Stato del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 16 novembre 1900, n. 377, contenente alcune modificazioni delle disposizioni dei capi I e II della legge 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti a favore della marina mercantile (N. 95).

Prego il senatore segretario Taverna di voler procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

Presentazione di progetti di legge.

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare a' Sena o i seguenti progetti di

legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Assestamento degli stati di previsione per l'esercizio finanziario 1900-901;

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1901-902;

Disposizioni sulla cedibilità e sequestrabilità degli stipendi, assegni e pensioni.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questi tre disegni di legge; i primi due saranno trasmessi alla Commissione di finanze ed il terzo, cioè quello per « Disposizioni relative alla insequestrabilità e cedibilità degli stipendi e pensioni », sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Proscioglimento del vincolo d'inalienabilità di terreni e fabbricati della tenuta demaniale di Follonica » (N. 112).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Proscioglimento del vincolo d'inalienabilità di terreni e fabbricati della tenuta demaniale di Follonica ».

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

I terreni e i fabbricati nella tenuta demaniale di Follonica, descritti nell'unito elenco, sono prosciolti dal vincolo dell'inalienabilità.

LEGISLATURA XXI - 1ª SESSIONE 1900-901 - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 13 MAGGIO 1901

**Elenco dei terreni e fabbricati facenti parte della tenuta demaniale di Follonica
dei quali si propone lo svincolo dell'inalienabilità.**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE degli appezzamenti	INDICAZIONE del campione catastale			SUPERFICIE		
		Lettera della Sezione	Numero della parcella	Misura in braccia quadrate	Rendita censuaria in lire toscano	parziale	totale
						Ettari	Ettari
1	Pratini della Chiesa	H ¹	540	5,620	2.72	0 19 14	
		id	541 p	5,784	2.79	0 19 70	
		id.	542	4,083	1.99	0 13 91	
		id.	543	3,525	1.71	0 12 01	
							0 64 76
2	Pratini della Chiesa	H ¹	533	3,962	1.92	0 13 49	
		id.	532	163	0.08	0 00 55	
							0 14 04
3	Pratini della Chiesa	H ¹	534	6,905	3.34	0 23 52	
							0 23 52
4	Orto della Chiesa S. Leopoldo	H ¹	541 p	1,320	0.64	0 04 49	
							0 04 49
5	Orto Fonte Tonda	H ¹	677 p	10,554	3.54	0 35 94	
							0 35 94
6	Orto	H ¹	93	5,324	2.61	0 18 13	
							0 18 13
7	Orto Gaggioli, Innocenti-Petri	H ¹	506	237	0.12	0 00 81	
		id.	507	6,188	0.03	0 21 07	
		id.	148 p	6,000	0.15	0 20 43	
							0 42 31
8	Renaione	H ¹	489	4,463	0.11	0 15 20	
		id.	505	1,251	0.03	0 04 26	
							0 19 46
9	Orti di Via Picchiotti	H ¹	365	1,961	0.07	0 06 68	
	Id.	id.	497	2,050	0.06	0 06 98	
	Id.	id.	551	310	0.02	0 01 05	
	<i>a riportarsi . . .</i>						2 22 65

LEGISLATURA XXI — 1ª SESSIONE 1900 901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MAGGIO 1901

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE degli appezzamenti	INDICAZIONE del campione catastale			SUPERFICIE		
		Lettera della Sezione	Numero della parcella	Misura in braccia quadrate	Rendita censuaria in lire toscano	parziale	totale
	<i>Riporto</i>					Ettari	Ettari
	Casa Via Picchiotti n. 32	H ¹	363	1,144	126. »	0 03 90	2 22 65
	Resede della detta casa (cortile)	id.	362				
	Magazzino terreno di detta casa	id.	550				
	Cortile di detta casa	id.	558				
	Altro magazzino di detta casa	id.	364	258	90. »	0 00 87	
	Resede di accesso di detta casa	id.	498	1,717	0.5	0 05 84	0 25 32
10	Renaione	H ¹	95" p	12,516	0.32	0 42 66	
		id.	148 p	11,328	0.28	0 38 58	0 81 24
11	Orto Soldaini	H ¹	148 p	2,803	0.06	0 09 54	0 09 54
12	Orto a Marina	H ¹	148 p	972	0.02	0 03 31	
		id.	95" p	1,296	0.03	0 04 41	0 07 72
13	Renaione	H	148 p	1,396	0.04	0 04 75	
		id.	483 p	891	0.02	0 03 04	0 07 79
14	Orto a Marina	H ¹	148 p	564	0.01	0 01 92	
		id.	95" p	1,080	0.03	0 03 67	0 05 59
15	Orto a Marina	H ¹	95" p	4,200	0.11	0 14 30	0 14 30
16	Orto a Marina	H	95" p	3,956	0.10	0 13 47	0 13 47
17	Orto	H	410 p	10,597	0.44	0 36 09	36 09
18	Orto	H ¹	81 p	14,547	0.58	0 49 54	
		id.	410 p	1,028	0.04	0 03 50	0 53 04
	<i>Da riportarsi</i>						4 76 15

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900-901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MAGGIO 1901

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE degli appezzamenti	INDICAZIONE del campione catastale				SUPERFICIE	
		Lettera della Sezione	Numero della parcella	Misura in braccia quadrate	Rendita censuaria in lire toscano	parziale	totale
						Ettari	Ettari
	<i>Riporto . . .</i>						4 76 75
19	Renaione	H ¹	410 p	14,229	0.59	0 48 46	0 48 46
20	Prato della Fiera	H ¹	81 p	8,906	0.36	0 30 33	
		id.	410	16,856	0.69	0 57 41	
		id.	741 p	12,208	0.50	0 41 58	1 29 32
21	Renaione	H ¹	607 p	15,392	0.62	0 52 42	0 52 42
22	Bottega nella casa Via Giacomelli e del Commercio	H ¹	371 p	665 p	512.25		
	Cucina di detta bottega	id.	562 p	62			
	Corte con pozzo id.	id.	372	150		0 02 89	0 02 89
23	Quartiere di detta casa	H ¹	371 p	665 p			
24	Altro quartiere id.	H ¹	371 p	665 p			
	Orto	id.	474 p	763	0.02	0 02 60	
	Orto	id.	370	1,015	0.03	0 03 46	0 06 06
25	Macello comunale	H ¹	737	115	37.50	0 00 39	
	Terreno del Macello	id.	736	4,297	0.17	0 14 63	0 15 02
26	Casetta del Bastaro	H ¹	766	274	»	0 00 93	0 00 93
27	Fonte della Chiesa	H ¹	767	35	»	0 00 12	0 00 12
28	Fonte Tonda	H ¹	768	23	»	0 00 07	0 00 07
	Terreno attorno a Fonte Tonda	id.	677 p	1,624	0.54	0 05 53	0 05 53
	<i>Da riportarsi . . .</i>						7 37 57

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900-901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MAGGIO 1901

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE degli appezzamenti	INDICAZIONE del campione catastale			SUPERFICIE				
		Lettera della Sezione	Numero della parcella	Misura in braccia quadrate	Rendita censuaria in lire toscano	parziale	totale		
	<i>Riporto</i>					Ettari	Ettari		
29	Lavatoio	H ¹	64	249	»	0 00 85	7 37 57		
		H ¹	294	346,050	28.74	11 78 65	0 00 85		
		id.	293	104,174	10.50	3 54 82			
	Serrata di Padule	id.	287 p	217,774	6.27	7 41 4			
		id.	287 p						
		id.	287 p						
							22 75 21		
							30 13 63		

PRESIDENTE. La discussione è aperta su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione, e trattandosi di un progetto che consta di un solo articolo sarà votato domani a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni per la leva sui nati del 1881 » (N. 108).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Disposizioni per la leva sui nati del 1881 ».

Prego il senatore segretario Chiala, di dar lettura di questo disegno di legge.

CHIALA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 108).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si procede alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Gli iscritti della leva sulla classe 1881 che saranno riconosciuti idonei alle armi e non abbiano diritto all'assegnazione alla terza categoria, saranno arruolati tutti in prima categoria. È fatta eccezione per quelli provenienti dalle leve anteriori a quella sulla classe 1872 e per quelli provenienti dalla leva sulla classe 1876, che pel numero già avuto in sorte, avessero dovuto essere assegnati alla seconda categoria, i quali, in caso di riconosciuta idoneità alla armi, saranno arruolati in quella categoria.

(Approvato).

Art. 2.

Gli iscritti che furono rimandati dalle leve precedenti sulle classi 1879 e 1880 come rivedibili, a senso degli articoli 78 e 80 della legge sul reclutamento, se saranno dichiarati idonei

ed arruolati nella prima categoria nella leva sulla classe 1881, assumeranno, quelli nati nel 1879 la ferma di anni uno, e quelli nati nel 1880 la ferma di anni due.

(Approvato).

Art. 3.

È fatta facoltà al Ministero della guerra di stabilire il numero degli uomini nati nel 1881 ed arruolati nella prima categoria, che dovranno assumere la ferma di anni due prevista dalla legge sul reclutamento.

(Approvato).

Art. 4.

Per gli effetti contemplati nella legge suddetta, nelle provincie di Venezia ed in quella di Mantova, il distretto amministrativo rappresenta il mandamento.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Aggiunte e modificazioni alla legge 17 luglio 1898, r. 350, che ha istituito la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai » (N. 80 e 80-bis).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aggiunte e modificazioni alla legge 17 luglio 1898, n. 350, che ha istituito la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai ».

Domando all'onor. ministro del tesoro se consente che la discussione si apra sul progetto modificato dall'Ufficio centrale.

DI BROGLIO, ministro del tesoro. Consento.

PRESIDENTE. Allora prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura del progetto di legge.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 80-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

PISA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PISA. È altrettanto spiacevole quanto doveroso il constatare che, malgrado un lungo periodo di studi e di preparazione, anche nella legislazione sociale non si è sempre avuto la mano felice.

Un indizio, se non vi fossero fatti più gravi, lo si trova nella presentazione stessa del disegno di legge odierno, che viene a emendare, a migliorare una legge che non ha ancora tre anni di esistenza e che si può dire ebbe sinora appena un principio di applicazione; la legge che ha istituito la Cassa Nazionale di previdenza per la vecchiaia e l'invalidità. Infatti essa esiste dal luglio 1898 e il disegno di legge che mira ad emendarla e che oggi sta davanti al Senato, porta la data del dicembre 1900. Vi sono dunque appena due anni e alcuni mesi d'intervallo fra la legge che istituisce la Cassa e il progetto di legge oggi proposto, che viene ad emendarne il dispositivo, mentre pur troppo questa legge stessa non ebbe ancora che assai ristretta attuazione.

Gli è che, malgrado che siamo giunti piuttosto tardi in questo campo delle leggi sociali, non abbiamo voluto usufruire dell'esperienza fatta da altri, prima di noi, e abbiamo spesso preferito di appigliarci a nuove brillanti teorie, piuttosto che di rendere ragione alla pratica delle cose.

E valga il vero.

Tre sono le più gravi emergenze nella vita dei lavoratori, in cui per l'equità e per la pace sociale è doveroso l'intervento dello Stato moderno. L'infortunio del lavoro, che è occasionale, ma che pur troppo, per la introduzione delle macchine, ogni giorno più riveste gravità e diventa più frequente; la malattia che esiste per tutti, ma che per l'operaio ha una gravità speciale, in quanto che, troncandone il lavoro, gli tronca i mezzi di sussistenza; e da ultimo l'invalidità o la vecchiaia, pur troppo inevitabili nell'ultimo periodo dell'esistenza umana. Ora è certo che per chi ha lavorato tutta la vita e non ha potuto provvedere al futuro, l'invalidità e la vecchiaia, destituite di soccorso, di appoggio, si presentano come qualcosa di realmente spaventevole, di tremendamente spietato. Le braccia non funzionano più, non si può più guadagnare, e il vecchio lavoratore si trova davanti alla desolante prospettiva dell'inedia o dell'elemosina.

Cosa si è fatto da noi per provvedere a queste miserie, indegne di una società che non sia cinicamente o stupidamente incosciente? In materia di infortuni si è voluto iniziare un lungo, mal fatto e presuntuoso periodo di prova coll'assicurazione libera, mediante la Cassa nazionale e si è finito poi per doversi ridurre all'assicurazione obbligatoria; la quale, però, è applicata tuttora imperfettamente e incompletamente.

In materia di malattia, lo Stato ha preferito di astenersi e di lasciare agire l'iniziativa privata, mediante le Società di mutuo soccorso che certo hanno fatto e fanno molto bene in tale rapporto. È da riflettersi però che le Società di mutuo soccorso non sono abbastanza diffuse nelle campagne in cui si conta il maggior numero dei nostri lavoratori.

In tema di invalidità e vecchiaia si è fatta la legge del luglio 1898 che oggi, ripeto, siamo chiamati ad emendare, prima che essa abbia potuto intieramente estrinsecarsi.

Permettetemi di dirlo senza soverchio pessimismo, onorevoli colleghi, ma sembra davvero un brutto pronostico quello della necessità, per usare una metafora, di riattare la casa prima ancora di potervi abitare. Comunque siasi, non intendo di disconoscere la grande benemeranza dei creatori ed iniziatori della Cassa nazionale di previdenza e intendo ancor meno di lesinare gli elogi meritati all'onorevole nostro collega e relatore, senatore Vacchelli, che ha mostrato sempre il massimo interesse per questa materia così importante e che nella sua relazione e con gli emendamenti portati al disegno di legge oggi in discussione, mira ad accrescere i mezzi a disposizione della Cassa e a togliere in parte le mende e gli errori. Però l'onor. Vacchelli medesimo, con l'oculatezza e con l'integra sincerità che in lui sono consuetudine, non nasconde nella relazione le sue preoccupazioni e a pagina 8 della relazione ha una frase molto espressiva, ed è questa:

« Non vi ha dubbio che le maggiori difficoltà s'incontrarono appunto in questo primo periodo, ma ad ogni modo il numero degli iscritti è veramente esiguo e dimostra che la nuova istituzione non è ancora convenientemente apprezzata ».

L'onor. relatore ha messo, come suol dirsi, il dito sulla piaga. Qualche cosa si è fatto,

ma troppo poco e a mio modo di vedere, non per scarsità di mezzi, ma per alcuni difetti frequenti nella nostra amministrazione. La macchina prima neppure di essere in moto ha cominciato ad arrugginarsi, i congegni ne sono troppo complicati e difficili e non si vede applicata la cosa con quel senso pratico che sarebbe necessario. Infatti prendiamo ad esempio l'articolo 21 della legge che oggi è emendata. In questo articolo si tratta nientemeno che dei mezzi necessari per propagare la previdenza. Esso dice: « Il servizio delle iscrizioni alla Cassa nazionale, delle riscossioni, contributi, ecc. dovrà essere fatto senza onere della Cassa nazionale, dagli uffici postali e dalle Casse postali di risparmio. In pratica questi uffici postali e queste Casse postali di risparmio, già sovraccariche di occupazioni e forse, diciamo francamente, per mancanza di un interesse qualsiasi, mostransi congegni poco fecondi, per non dire sterili; poco o nulla si interessano della propaganda della previdenza per la vecchiaia e l'invalidità. E questi uffici all'art. 21 sono designati come istrumenti principali per la diffusione di questa istituzione.

Ma appunto di ciò si è preoccupato l'onorevole relatore, il quale ha voluto indagare, senza esporle nella relazione, le cause dei così pochi risultati di questo Istituto da cui ben altro si attende. E l'onor. relatore nella chiusa della sua relazione fa un caldo appello sia ai privati sia alle istituzioni che egli desidera vedere applicarsi alla propaganda di questa così santa previdenza e nomina le Società di mutuo soccorso, le Camere di commercio, i Comizi agrari e le Casse di Risparmio.

Società di mutuo soccorso. — È evidente che esse possono far molto volendo, cioè iscrivere collettivamente i loro soci. Azione di propaganda al di fuori del loro seno, per chi ha pratica di queste istituzioni, si presenta non facile. Vi è poi, disgraziatamente in Italia, sempre un coefficiente ostile alla cooperazione delle Società di mutuo soccorso ed è quella diffidenza ingiustificata che spesso questi enti nutrono contro l'azione benefica dello Stato a loro vantaggio.

Camere di commercio e Comizi agrari. — Francamente su questi corpi, per quanto io ne sappia, si può calcolare assai poco. Quanto alle Camere di commercio, hanno funzioni speciali

tutt'affatto diverse e molto importanti, che assorbono interamente la loro attività. I Comizi agrari esistono in una specie di vita di transizione, inquantochè sarebbero chiamati ad altissime funzioni di tutela per l'agricoltura, funzioni che non sempre compiono colla dovuta efficacia. C'è qualche Comizio agrario come quello di Milano che, eccitato da alcuni soci, ha voluto tentare di studiare anche questo argomento, ma penso che, non si può sperare nemmeno da questi corpi un efficace aiuto quale è necessario per questa propaganda.

Casse di risparmio. — Le Casse di risparmio in Italia pei contributi che danno sempre all'opera di previdenza, certo non verranno meno all'opera della propaganda, ma anche esse, come l'hanno dimostrato nella Cassa di assicurazione contro gl'infortuni che ho avuto l'onore di citare, anche esse, per la loro stessa costituzione, non presentano tutte quelle qualità necessarie per venire a contatto immediato colle masse e per fare loro comprendere l'utilità e gli scopi a cui mira la Cassa di previdenza e i vantaggi che essa offre ai lavoratori.

A mio modesto avviso occorre interessare più che sia possibile l'iniziativa privata; occorre interessare le classi abbienti affinché esse stesse propaghino questa istituzione e la propaghino anche dando aiuto a chi per i primi tempi non fosse in caso di usufruirne.

D'altronde nel campo della previdenza succede quello che si verifica nel campo del grande commercio. Una volta erano i compratori che andavano in traccia dei venditori, oggidì il Senato m'insegna che la concorrenza ha fatto sì, che sono i venditori che debbono andare in traccia dei compratori e che devono cercare in ogni modo di acquistarsi la loro clientela.

Così nel campo della previdenza, tanto più avendosi a che fare con masse non istruite e diciamo anche la dolorosa verità, non provviste di mezzi, è necessario una specie di apostolato, è necessario che chi offre la previdenza non stia fermo alla sede da cui la previdenza deve partire, ma cerchi di andare a mettersi a portata dei beneficiati e li persuada ad usufruire di questo mezzo di salute che altrimenti da loro è ignorato e non è ben compreso.

Questo lo dico per esperienza già fatta, mentre in materia d'infortuni ho dovuto convincermi io medesimo che conferenze tenute, che stam-

pati largamente distribuiti, non hanno avuto alcun effetto e che è stato necessario per far sì che questa forma utilissima di previdenza quale è l'assicurazione degli infortuni, per far sì che fosse applicata dai lavoratori, andasse direttamente dai beneficiandi per persuaderli ad usufruirne, di citare gli esempi per indurli a fare esperimento di questa nuova forma di previdenza.

Credo di non avanzare con ciò in questo campo idee troppo teoriche; basterebbe solamente che si volesse fare dagli apostoli del bene quella feconda e instancabile propaganda, che in altro campo per risultati certo molto meno fecondi, anzi spesso dannosi, stanno facendo gli apostoli del socialismo nelle campagne specialmente.

A Milano, dove ho potuto verificare i fatti, le cose stanno in questi termini. Le agenzie postali hanno fatto pochissimo sinora. La Cassa di risparmio, la benemerita Cassa di risparmio di Milano, presieduta dal nostro collega Speroni, con cui ebbi l'onore di trattenermi personalmente, era in questa strana condizione; attendeva ancora gli stampati per poter pur tentare l'inizio delle operazioni.

Un piccolo ufficio che aveva creduto d'impiantare era chiuso, come mi diceva il nostro collega Speroni, per la strana difficoltà, trattandosi di un'istituzione che vige già da due anni e mezzo, della mancanza cioè degli stampati necessari.

Capisce il Senato, che a Milano, dove vi è una gran massa di lavoratori, operando così, non si dà davvero vita feconda e facile a tale istituzione. E questa è una cosa davvero deplorevole quando, come ripeto, si tratta di vincere una battaglia non facile, quale è quella della previdenza contro l'ignoranza, contro la diffidenza e purtroppo spesso contro la povertà delle masse.

A Milano il Patronato d'assicurazioni e soccorso per gli infortuni sul lavoro, che ebbi l'onore di fondare nel 1882 e che è riuscito ad introdurre per il primo in Italia l'assicurazione individuale contro gl'infortuni del lavoro, malgrado ripetute pratiche officiose per ottenere di poter adempiere anche a quest'altra benefica, alta missione della propaganda della Cassa-pensioni per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai, non è riuscito finora allo scopo. E

uno dei motivi del mio colloquio col nostro collega, onorevole Speroni, era appunto per concertarmi con lui a fine di accingerci a quest'opera di beneficenza a fianco del grande istituto di previdenza, della Cassa di risparmio delle provincie lombarde.

Ma io mi accorgo di essermi dilungato forse di soverchio, spinto dalla simpatia spontanea che deve destare in ogni persona e naturalmente anche in me, la missione che si propone questa Cassa. Chiedo venia perciò al Senato, e lo ringrazio della benevolenza dimostratami nell'avermi ascoltato finora.

Al Senato però, che anche ultimamente ha mostrato gravi preoccupazioni pel problema operaio, oggi più che mai agitato in Italia, al Senato, che non ha mai lesinato il suo interessamento alla causa dei deboli, quando essa è santa, giusta, come l'attuale, al Senato, credo, era doveroso di segnalare queste mende e queste lentezze ingiustificabili nel procedere di una grande istituzione che avrebbe un nobilissimo scopo, come è quello di cui oggi discutiamo.

I veterani del lavoro manuale, penso io, devono e possono far sicuro assegnamento sulla benevolenza, sulle cure savie e pietose dei veterani benemeriti del pensiero, che in sì gran numero fanno degnamente parte di quest'alto Consesso. (*Vive approvazioni*).

VACCHELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCHELLI, *relatore*. L'onor. senatore Pisa ha fatto quasi un appunto a questa legge, perchè la crede troppo sollecita dopo l'altra legge del 1898, che ha costituito la Cassa Nazionale di previdenza. Forse l'egregio senatore Pisa non avrebbe fatto questo appunto se avesse considerato un po' la natura di queste leggi sociali, che, per essere nuove, hanno bisogno di essere con molta sollecitudine curate; e ne è prova l'esempio degli altri paesi, dove pure alle prime leggi altre ne susseguono per completarle opportunamente. Non solo: ma, se avesse considerato le difficoltà di far accettare una legge di questa natura, avrebbe potuto facilmente pensare che, quando si porta avanti un primo schema di legge, bisogna ridurlo alla forma più semplice, eliminare tutte quelle disposizioni che possono essere abbastanza in

tempo sancite in una legge successiva, allo scopo di evitare le difficoltà e le opposizioni.

E creda il senatore Pisa che, appunto quando questa legge è stata presentata al Parlamento italiano e fu da esso approvata, non senza pensiero si è tralasciato di porre innanzi altri quesiti, sollevati ora in questo disegno di legge presentato dal Ministero, appunto per rendere più agevole l'approvazione del concetto di massima in quella prima legge contenuto.

L'egregio senatore Pisa ha poi fatto un appunto perchè con il progetto si dà incarico agli uffici postali di servire senza spese all'amministrazione di questa Cassa.

Ma, onor. collega, distingua: altra è la questione di propaganda, altra è la questione di amministrazione, di gestione della Cassa.

D'accordo pienamente con lei, che non sono gli uffici postali quelli che possono diffondere la persuasione e la fede in questa istituzione; ma gli uffici postali possono benissimo, man mano che vi sono degli iscritti, delle somme da esigere o da pagare, adempiere convenientemente, con minima spesa dello Stato, e con grande vantaggio e sicurezza della istituzione, a questo ufficio, in tutta l'estensione dello Stato.

Con ciò io non intendo affatto di contraddire l'intimo pensiero che egli ha portato avanti al Senato; anzi, io lo ringrazio di aver preso la parola sopra questo argomento e di aver fatto risuonare nel paese la necessità che i volontari si occupino degli umili e si uniscano alle Società di patronato, di una delle quali egli è benemerito presidente, perchè per mezzo di queste Società si potrà efficacemente mirare a fare una propaganda, difficile nell'inizio, ma che diverrà facile man mano che si conosceranno meglio i vantaggi della nuova istituzione.

Io ho piena fiducia che le osservazioni fatte dal senatore Pisa avranno il consenso di gran parte del nostro paese, e non dubito che il Ministero, riconoscendo le difficoltà che il patronato ha trovato, non mancherà di frapporsi, occorrendo, fra l'amministrazione della Cassa ed il patronato al fine di facilitare gli accordi, tanto più che i membri che costituiscono l'amministrazione della Cassa, hanno certo desiderio di essere aiutati dal patronato presieduto dal senatore Pisa, per aumentare le iscrizioni degli

operai alla Cassa, desiderio che non minore di quello ispirato dagli stessi sentimenti pei quali il patronato offre l'opera sua.

ZANARDELLI, *presidente del Consiglio interim del ministero di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANARDELLI, *presidente del Consiglio interim del ministero di Agricoltura, industria e commercio*. Alle parole del senatore Vacchelli, il quale è tanto benemerito di questa istituzione seguita da lui con tanto amore, io aggiungerò brevissime parole, e queste parole muoveranno dallo stesso ordine di idee così bene svolto da lui.

Il senatore Pisa si è meravigliato che dopo sì breve tempo da che la legge fu approvata si proponga un progetto di modificazioni.

A me pare che, indipendentemente dalle ragioni dette dal senatore Vacchelli, l'onorevole senatore Pisa dovrebbe anzi ringraziarci perchè egli stesso ha riconosciuto che la legge originaria non ha pienamente corrisposto allo scopo.

Con questo progetto veniamo ad aumentare il patrimonio iniziale della cassa di previdenza, e ciò servirà ad attirare certamente, pei maggiori benefizi, un maggior numero di iscrizioni.

Esso senatore Pisa ha citato le parole della relazione dell'onorevole mio amico Vacchelli nelle quali è detto che lieve per ora è il numero degli iscritti, e ciò è incontrastabile; ma questo appunto fa sì che con tutti gli sforzi noi dobbiamo cercare di accrescere i vantaggi della cassa, sperando che per tal modo otterremo un maggior concorso di iscritti.

La relazione dell'onor. Vacchelli dice che erano circa 12,000 gli iscritti alcuni mesi or sono. Adesso osservo che si è arrivati oltre i 14,000, e noi confidiamo di potere, entro l'anno, quasi raddoppiare il numero portando lo a 30,000.

Aggiungo anzi che proprio in questi giorni, come reca la pubblica stampa, nella mia provincia si è ottenuto che i conduttori di fondi iscrivano i loro contadini nella cassa di previdenza, il che è pure un importantissimo risultato, perchè finora, precisamente nella contadinanza, lievissimo era il numero degli iscritti.

Per questo motivo spero che l'onorevole senatore Pisa vorrà essere favorevole a questo disegno di legge e non vorrà lagnarsi che esso sia stato presentato, perchè fu presentato precisamente nello scopo da lui vagheggiato, nello

scopo, cioè, di far sì che cessi quella apatia che egli giustamente ha lamentato, che assai maggiore sia quindi il concorso di chi si faccia a sostenere una così nobile istituzione.

GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUARNERI. Io credo mio dovere di portare in questa discussione il piccolo contributo della mia personale esperienza.

Come presidente della Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele di Palermo, posso assicurare il Senato che il mio istituto ha adempito al dovere di fare una viva propaganda per l'iscrizione degli operai. Abbiamo ricorso a tutti i mezzi di pubblicità, ma, mi duole il dirlo, finora il risultato è stato pur troppo sterile.

Ciò nonostante saremo tenaci nel continuare questa propaganda.

Per quanto riguarda poi i contributi, la Cassa di Risparmio ha dato l'esempio, promettendo una quota di concorso annuale non lieve sui profitti o lucri della detta Cassa.

Però non posso tacere, che l'idea di contribuire ad una grande Cassa centrale distoglie vari altri Istituti dal farlo. Dessi, se si fosse trattato di contribuire ad una Cassa locale o anco ad una Cassa provinciale, sarebbero stati più proclivi a dare il loro concorso.

Se si potesse, o signori, localizzare questa istituzione, e destinare questi contributi come premi agli assicurati del luogo, credo che si otterrebbero più larghi concorsi.

Ecco quello che mi risulta per personale esperienza.

PISA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PISA. Ringrazio l'onor. presidente del Consiglio e l'onor. relatore delle benevoli espressioni a mio riguardo e aggiungo semplicemente poche parole per non essere malcompreso.

Non ho inteso di fare atto di opposizione a questo progetto di legge che contiene delle disposizioni utilissime e fra le altre quella che aumenta il patrimonio della Cassa e perciò dichiaro che sarò ben lieto di dare il mio voto favorevole alla legge.

Il mio ragionamento era solo spinto dall'impazienza, di vedere la legge applicata su più larga scala, impazienza legittima del bene, perchè me lo permetta l'onor. presidente del Consiglio, la cifra di 12, 14 o anche di 30,000 la-

voratori iscritti a questa Cassa, in confronto ai milioni di lavoratori che conta il nostro paese, per me è ancora una cifra scoraggiante e troppo esigua.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

L'ammontare dei boni di cassa che cessano dall'aver corso legale al 31 dicembre 1901 pel disposto della legge 16 febbraio 1899, n. 45, e che non saranno presentati al cambio nell'anno 1902, sarà versato come deposito volontario in conto fruttifero alla Cassa dei depositi e prestiti nel gennaio del 1903, e con tale somma si provvederà al cambio dei buoni di cassa sino al termine del periodo prestabilito per la loro prescrizione.

Gli interessi che decorreranno sopra tale deposito saranno devoluti alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, così come è stabilito per i buoni prescritti dall'art. 3 della legge predetta.

(Approvato).

Art. 2.

Gli Istituti di emissione, nella proporzione del rispettivo limite normale della circolazione al 1° gennaio 1901, di cui all'art. 7 testo unico di legge sugli Istituti di emissione, approvato con Regio decreto 9 ottobre 1900, n. 373, verseranno, senza aumento del rispettivo debito, alla Cassa dei depositi e prestiti, entro 15 giorni dalla data della presente legge, la somma di 8 milioni di lire, in corrispondenza ai biglietti di loro emissione che hanno già cessato di avere corso legale e possono presumersi perduti.

La Cassa dei depositi e prestiti rinvestirà i detti 8 milioni di biglietti in rendita dello Stato 5 per cento lordo, i cui titoli relativi saranno tramutati per metà in certificati al nome della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, e per l'altra metà ai tre Istituti di emissione per la somma da ciascuno di essi versata. I certificati di rendita saranno annotati di vincolo a favore dei portatori dei biglietti di Banca, fino al verificarsi della prescrizione di questi.

Avvenuta la prescrizione dei vecchi biglietti da ritirare, sarà provveduto alla valutazione dell'accennata rendita e, in base ai risultati effettivi della prescrizione stessa, sarà assegnata alla Cassa nazionale predetta la metà della somma accertata dei biglietti prescritti, e saranno restituite agli Istituti di emissione le somme a ciascuno di essi spettanti.

Nell'assegnazione della somma spettante alla Cassa nazionale di previdenza, sarà tenuto conto della differenza, a danno o a vantaggio, che risulterà dalla valutazione o dal prezzo di vendita della rendita in confronto col prezzo di acquisto.

(Approvato).

Art. 3.

A parziale esecuzione di quanto è stabilito nella lettera *d* dell'art. 3 della legge 17 luglio 1898, n. 350, il Fondo per il culto verserà alla Cassa nazionale di previdenza, in cinque esercizi a cominciare dal 1901-2, la somma di lire 2,950,000; da imputarsi nel decimo dell'avanzo devoluto allo Stato in virtù dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

(Approvato).

Art. 4.

All'art. 6 della legge 17 luglio 1898, n. 350, viene aggiunto il seguente comma:

Quando il contributo versato dall'iscritto o da altri per lui raggiunga il multiplo di lire sei pel numero degli anni trascorsi dopo l'iscrizione, sarà esso ammesso a partecipare alle quote di concorso di cui nell'articolo seguente anche quando nell'anno non fosse stato fatto alcun versamento.

(Approvato).

Art. 5.

All'articolo 8 della legge è sostituito il seguente:

« Non sono ammessi al riparto delle somme disponibili di cui nell'articolo precedente, gli operai a favore dei quali, nei casi di vecchiaia o di invalidità non derivata da infortunio sul lavoro, siano stabiliti, assegni annuali dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni od anche per legge speciale da altre Amministrazioni pubbliche o da Imprese private.

(Approvato).

Art. 6.

Ai primi due alinea dell'art. 10 della legge sono sostituiti i seguenti:

« La chiusura e la liquidazione del conto individuale è fatta dopo almeno 25 anni dal giorno del versamento della prima rata di contributo, purchè l'iscritto abbia compiuto il 60° anno di età. L'iscritto ha facoltà di protrarre la chiusura e la liquidazione del conto fino al 65° anno di età, compiuto il quale non potranno più prorogarsi.

« Per le donne la chiusura e la liquidazione del conto può aver luogo, su loro domanda, quando esse abbiano compiuto il 55° anno di età, semprechè siano trascorsi almeno 25 anni dal giorno del versamento della prima rata di contributo. La facoltà di presentare tale domanda cessa col compimento del 60° anno di età, dopo il quale si applica la norma fissata nella prima parte dell'articolo.

La chiusura e liquidazione è fatta a qualunque età qualora sia debitamente accertata l'invalidità dell'iscritto, non prima però che siano trascorsi almeno cinque anni dal versamento della prima rata di contributo.

« In via transitoria, e fino al 31 dicembre 1903, saranno accolte iscrizioni condizionate alla chiusura ed alla liquidazione del conto dopo periodi di contribuzione inferiori a 25 anni, ma non a 10, purchè dagli iscritti si paghino, cogli interessi composti, i contributi arretrati degli anni mancanti al periodo normale di 25 anni.

« Agli operai che hanno ottenuto la iscrizione a periodi abbreviati, oltre alle quote di concorso ordinarie, potranno essere assegnate dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale, quote speciali di concorso ».

(Approvato).

Art. 7.

Dopo la prima parte dell'art. 16 della legge è aggiunto il seguente capoverso:

« Ai soci che vengano iscritti alla Cassa in base a questo articolo, e che siano nella condizione prescritta dalla prima parte dell'art. 6, saranno assegnate le quote di concorso previste dall'art. 7, e, ove abbiano più di 50 anni di età, potranno essere loro assegnate anche quote speciali ».

(Approvato).

Art. 8.

Alla prima parte dell'art. 18 della legge è sostituita la seguente:

« I capitali dei singoli fondi della Cassa nazionale devono essere reinvestiti, con le norme e nei limiti da fissarsi nel regolamento:

a) in titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano;

b) in obbligazioni ferroviarie emesse in corrispondenza alle annualità dovute dallo Stato;

c) a mezzo della Cassa depositi e prestiti nei modi indicati al secondo allinea dell'art. 12 della legge 14 luglio 1898, n. 335.

d) in depositi fruttiferi presso la Cassa dei depositi e prestiti.

(Approvato).

Art. 9.

Alla prima parte dell'articolo 23 è sostituita la seguente:

« L'amministrazione autonoma della Cassa nazionale è retta da un Consiglio, i cui membri sono tutti nominati con decreto reale. Nel limite del numero di membri dei quali è costituito il Consiglio d'amministrazione giusta gli statuti della Cassa, potranno essere chiamati a far parte del Consiglio anche rappresentanti delle Casse di risparmio od altri enti morali che concorrano mediante contributi a favore della Cassa nazionale, e i rappresentanti delle Società di mutuo soccorso e delle Società cooperative di produzione e lavoro legalmente riconosciute, che abbiano iscritto i loro soci alla Cassa nazionale. Sono pure chiamati a far parte del Consiglio d'amministrazione, nella proporzione di un quarto del numero dei suoi componenti, rappresentanti degli operai iscritti nella Cassa ».

(Approvato).

Art. 10.

All'art. 27 della legge è aggiunto il seguente capoverso:

« Sulla parte degli utili netti annuali delle Casse postali di risparmio e della gestione dei depositi giudiziari attribuita alla Cassa nazionale, e sino a quando la somma corrispondente non sia reinvestita nei modi indicati dalla legge, la Cassa dei depositi e prestiti corrisponderà

l'interesse normale a incominciare dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello cui i detti utili si riferiscono ».

(Approvato).

Art. 11.

I frutti annuali dei fondi della Cassa nazionale, eccetto quelli derivanti dai titoli a debito dello Stato, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. A proposito di questo articolo, devo pregare il Senato a voler consentire una piccola aggiunta che può togliere qualche equivoco nella sua interpretazione.

Nell'art. 8 quando si specificano i mezzi di impiego dei fondi della Cassa di previdenza, il primo mezzo è stabilito nell'investimento in titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano.

L'art. 11 ha lo scopo di fissare una eccezione relativamente alla tassa di ricchezza mobile sulle rendite della Cassa di previdenza, e determina che i frutti annuali di queste rendite sono esenti dall'imposta, all'infuori però di quelli derivanti dai titoli a debito dello Stato.

A dire il vero questa è la dicitura anche del progetto ministeriale; ma esaminandolo un po' più attentamente a me è parso che essendosi fatta nell'art. 11 la distinzione fra titoli emessi e titoli garantiti dallo Stato possa facilmente sorgere una ragione d'incertezza nella interpretazione dell'eccezione stabilita nell'articolo 11.

È vero che i titoli garantiti dallo Stato possono tradursi in un debito dello Stato, ma sostanzialmente non è un vero debito, il quale in realtà nasce soltanto il giorno in cui lo Stato come avvallante, deve fare onore alla sua firma. Quindi, dato anche lo spirito di litigio, che è così comune, non sarebbe improbabile che si pretendesse che non fosse dovuta la tassa di ricchezza mobile che venisse pagata o per ritenuta diretta dello Stato o per ritenuta fatta per rivalsa per i titoli che sono soltanto garantiti dallo Stato.

Io quindi pregherei il Senato a voler aggiungere dopo la parola *a debito* le parole: *o garantiti dallo Stato*.

PRESIDENTE. Il relatore consente in quest'aggiunta?

VACCHELLI, *relatore*. Aderisco alla proposta del ministro.

PRESIDENTE. Sta bene. Nessuno chiedendo di parlare sull'aggiunta proposta, rileggo l'articolo così corretto per porlo ai voti:

Art. 11.

I frutti annuali dei fondi della Cassa nazionale, eccetto quelli derivanti dai titoli a debito, o garantiti dallo Stato, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 12.

Le rendite vitalizie liquidate dalla Cassa nazionale e le somme devolute agli eredi degli iscritti, indicati negli articoli 10 e 12 della legge, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile e dalla tassa di successione.

(Approvato).

Art. 13.

L'iscritto che cessa di avere le qualità volute dall'art. 6 della legge potrà continuare i versamenti, ma non godere ulteriormente i benefici dei contributi della Cassa, fino al giorno in cui eventualmente ritorni ad avere quelle qualità. La liquidazione della rendita vitalizia che potrà spettargli, avrà luogo a suo tempo a forma dell'art. 10.

Ove l'iscritto ritorni ad avere le qualità di cui all'art. 6, sarà in sua facoltà di effettuare in tutto od in parte i versamenti relativi al periodo della interruzione, aumentati dei relativi interessi.

(Approvato).

Art. 14.

La denominazione di « Cassa nazionale » non può essere assunta o conservata da alcuna Impresa, Società od Istituto a cui non sia conferita per legge.

(Approvato).

Art. 15.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in un testo unico le disposizioni della legge 17 luglio 1898, n. 350, e quella della presente legge.

(Approvato).

Darò ora lettura dei due ordini del giorno proposti dall'Ufficio centrale.

Leggo il primo:

I.

« Il Senato invita il Governo a far studiare da una Commissione le proposte meglio opportune per equamente precisare le quote del patrimonio delle soppresses corporazioni religiose che devono essere ancora devolute, allo Stato, ai Comuni ed alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai in esecuzione della legge 7 luglio 1863.

COCOCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCOCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Il desiderio espresso nell'ordine del giorno dell'Ufficio centrale potrei dire che è stato prevenuto.

Infatti l'Amministrazione ha accertato l'ammontare della rendita del patrimonio del clero regolare in base a dati precisi e con calcoli che si ha ragione di ritenere esatti. Ad ogni modo, nulla osta a che tale stato patrimoniale sia esaminato col concorso di una Commissione speciale e quindi non ho difficoltà ad accettare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti quest'ordine del giorno, accettato dal Governo; chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Do lettura ora del secondo ordine del giorno che è così concepito:

II.

« Il Senato invita il Governo a volere annualmente determinare in una sola ragione corrispondente alla situazione del mercato monetario la misura dell'interesse da corrispondersi sui mutui concessi dalla Cassa depositi in esecuzione dell'art. 17 della legge 17 maggio 1863, n. 1270 ».

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Non intendo sollevare un serio dibattito a proposito di questo ordine del giorno; però domando il permesso al Senato di sottoporgli qualche considerazione in proposito.

La prima considerazione si riferisce al metodo che, secondo me, è più opportuno, a seguirsi nell'opera di legiferazione. Veramente un ordine del giorno non è un precetto legislativo; ma io credo che le dichiarazioni, quando si fanno, non debbano scompagnarsi da una certa serietà; e quindi, quando il Governo dichiara di accettare un ordine del giorno, deve avere anche il proponimento di eseguire quello che accetta di fare.

Ora una delle cause delle frequenti confusioni che avvengono nelle applicazioni delle nostre leggi, sta appunto in ciò che spesso, in una legge che tratta di una determinata materia, si aggiunge una disposizione che è affatto estranea alla materia stessa; sicchè è difficile il rintracciare queste disposizioni, incastrate qua e là in leggi attinenti a cose svariatissime.

Ora la legge che discutiamo parla bensì della Cassa depositi e prestiti, inquantochè nel determinare i modi di investita dei fondi della Cassa di previdenza designa quello dell'investita a mezzo della Cassa depositi e prestiti, ma, come il Senato comprende, è una relazione lontanissima, e che per nulla tocca l'economia della legge organica della Cassa depositi e prestiti.

Oltre a questa eccezione, direi quasi formale, ve n'ha qualche altra, secondo me, più seria.

Anzitutto non credo che alla disposizione dell'art. 17 della legge del 1863 si possa attribuire il significato rigido che l'interesse dei prestiti fatti dalla Cassa depositi e prestiti debba essere unico. Ben è vero che la legge così si esprime: « Nel mese di dicembre di ogni anno il ministro delle finanze fisserà l'interesse per le somme che saranno date a prestito nell'anno successivo ».

Qui la parola interesse è usata al singolare, e credo che l'ufficio del Senato appunto per ciò abbia ritenuto che quando si dice interesse esso debba avere un solo saggio, ma ritengo che questa interpretazione letterale non corri-

sponda all'uso della parola interesse nella locuzione comune.

Non si dice saggio degl'interessi, non si dice misura degl'interessi, si dice misura o saggio dell'interesse.

Devo avvertire che i mutui della Cassa depositi e prestiti si fanno di preferenza con provincie e comuni e che la questione del saggio tocca quindi una quantità d'interessi, difesi in varie sedi da moltissime persone.

Si può dire che da quando fu pubblicata la legge del 1863 è invalsa la pratica di stabilire due saggi d'interesse secondo l'applicazione che i prestiti devono avere.

Per esempio, da principio si è trovato opportuno di agevolare le opere stradali dei comuni, accordando loro il prestito ad un interesse minore di quello comune, quando doveva servire per tal sorta di opere.

Più tardi, per agevolare la trasformazione dei debiti comunali, si è fatta anche una distinzione fra i prestiti che si fanno ai comuni per questa trasformazione ed i prestiti che si fanno per altri scopi, vale a dire per opere pubbliche; e si è fissato nel 5 per cento il saggio dell'interesse per i prestiti comuni, e nel 4.50 il raggio dell'interesse per la trasformazione dei debiti.

La ragione di tale diversità sta nella convinzione che occorra agevolare la trasformazione di quei debiti che i comuni contrassero spesso a condizioni estremamente onerose.

Ora è certo che moltissimi sono gli interessati a che questa condizione di maggior favore sia conservata, ed è certo che il ministro riceverà da altre parti impulsi, e non indifferenti, per conservare la distinzione attualmente in uso.

Ora, come dissi da principio, io credo che la unicità della misura non sia insita nella legge, e che possa venire contrastata seriamente. Abbiamo quindi il pericolo che all'ordine del giorno suggerito dall'Ufficio del Senato vengano contrapposti inviti affatto diversi.

Ora io non so come potrebbe regolarsi il ministro nella eventualità, ad ipotesi, che si trovasse di fronte ad un ordine del giorno affatto contrario. Non so quale possa essere l'efficacia del vincolo che oggi gli verrebbe dato. Fatta questa avvertenza, lascio che il Senato decida nella sua saggezza.

VACCHELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCHELLI, *relatore*. Ringrazio anzitutto l'egregio ministro che non contrasta questa proposta che vi presenta il vostro Ufficio centrale; e mi sento in dovere di esporre quali sono le ragioni che l'hanno consigliata, e come sia in stretta connessione con l'attuale progetto di legge che si discute.

La legge costitutiva della Cassa depositi e prestiti del 1863 dispone, come ha dichiarato l'onor. ministro, che nel dicembre di ogni anno il ministro delle finanze, che oggi è quello del tesoro, fisserà l'interesse per le somme che saranno date a prestito nell'anno successivo. Ora può nascere il dubbio se si debba fissare un interesse solo per tutti i prestiti o se si possa fissare un interesse diverso per diverse categorie di prestiti.

La letterale disposizione dice *l'interesse*; sembrerebbe quindi che dovesse essere unico, ma ad ogni modo guardiamone le conseguenze.

Egregi senatori. Siccome la Cassa depositi e prestiti concede mutui che durano 35 anni, dal concedere il mutuo all'interesse del cinque, o all'interesse del tre, ci corre questa differenza che con una data annualità comprensiva dell'ammortamento se si concede all'interesse del tre si hanno cento lire di prestito, se invece si concede all'interesse del cinque per la stessa annualità, compreso l'ammortamento, non si hanno che 76 lire e centesimi di prestito; di modo che, in conclusione, si risolve nel donare circa 24 lire a quello che riceve il mutuo. In via ordinaria avrebbe ricevuto 76 lire, invece calcolando l'interesse al tre per cento ne riceve 100.

Ora vi domando, vi pare che si possa ammettere un'interpretazione la quale dà facoltà al ministro di fare questi doni?

A me pare che, data la nostra legislazione, dati i limiti che s'intendono voler mantenere all'azione del ministro, non sia accettabile l'interpretazione che gli dà così larghi poteri.

Domani un ministro tenero dei campicelli, o, cosa di maggior gravità, per far mutui che servano a edificare delle case operaie, potrebbe consentire i mutui coll'interesse del tre per cento, anziché coll'interesse del cinque se accettassimo questa interpretazione.

Ma come e perchè vogliamo che questa disposizione sia adottata dal ministro senza che

ne sia presentata la proposta al Parlamento e ne abbia ottenuto il consenso? Ma quando si son voluti far prestiti ad interesse ridotto per opere d'igiene o per derivazioni di acqua potabile o per derivazioni a scopo di irrigazione o per altri titoli che meritino speciale riguardo, è intervenuta una legge; dunque la nostra legislazione generalmente vuole che per fare dei prestiti di favore occorra una legge.

Ammettere che il ministro si sostituisca alla legge non può ritenersi che sia l'interpretazione più corretta, e veramente dal 1863 fino al 1879 non si è fatto altro che stabilire una sola ragione d'interesse per tutti i prestiti fatti nell'anno successivo.

Si cominciò solo nel 1880 a fare un qualche favore per i prestiti che servivano a nuove strade e ad altre cose di pubblica utilità, e così si è continuato per dieci anni.

Ma poichè, per quanto si volesse essere indulgenti in relazione alla bontà dello scopo, la cosa ripugnava all'ordinamento nostro costituzionale, si vennero approvando leggi speciali, le quali appunto hanno regolato i prestiti di favore per scopo d'igiene, per opere stradali e via via, e dal 1892 in poi è cessata l'abitudine di fare due qualità di prestiti.

Dal 1892 fino a tutto il 1899 non si sono fatti che mutui con una sola ragione d'interesse. Nel 1900 si è tornati nel proposito di voler favorire i comuni che hanno interessi molto gravosi, facendo loro un prestito di favore, perchè la Cassa speciale per i prestiti ai comuni non soddisfa abbastanza: ma allora correggete quella legge. Non è una buona ragione questa, per la quale il ministro debba sostituirsi alla legge e valersi di quest'articolo che può prestarsi ad una duplice interpretazione e far sì che l'azione del ministro faccia quello che alla legge è riservato.

La questione venne sollevata in Senato l'anno scorso e il ministro Boselli si riservò di rivederla prima di decretare che quello che si fece pel 1900 si ripetesse pel 1901. Senonchè cadde il ministro Boselli; venne sostituito da un altro che cadde pure, e mentre durava la crisi ministeriale si è amministrativamente riconfermato per il 1901 il decreto fatto per il 1900. Ora dobbiamo noi ammettere che nel 1902 si continui con questo sistema? Fin qui v'ho presentato, dirò così, la questione

costituzionale, quella della più retta interpretazione di questa disposizione di legge. E anche solo per le ragioni che ho esposte, vi domanderei che si ritornasse a quella interpretazione che è stata per lungo tempo osservata. Perchè nei 39 anni che la Cassa depositi e prestiti opera, per 26 si sono fatti prestiti con un unico interesse, e per 13 soltanto con due categorie d'interessi.

Ma vi è anche un'altra ragione. Se si fanno interessi a prezzo ridotto, ci perde chi fa il mutuo. Chi fa il mutuo invece di avere l'interesse normale riceve un'interesse minore. Ora chi ci perde oggi allo stato delle cose? Ci perde per una metà all'incirca lo Stato e per una metà la Cassa nazionale di previdenza. E perchè? Perchè i capitali di cui dispone la Cassa depositi e prestiti per cinque sestimi o per lo meno per quattro quinti provengono dalle Casse di risparmio postali. E gli utili delle Casse di risparmio postali fino ai 500 milioni per la metà e per il più dei 500 milioni per i sette decimi sono devoluti alla Cassa di previdenza, e poichè oggi siamo a 700 milioni, questi utili spettano per il 55 per cento alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai.

Quindi nel cumulo, siccome gli impieghi si fanno insieme, quello dei capitali provenienti dalla Cassa depositi e prestiti e quello delle Casse postali di risparmio, nel cumulo, dico, la Cassa nazionale di previdenza finisce all'incirca di avere metà dell'interessenza negli utili, dell'impiego generale di capitali fatti dalla Cassa depositi e prestiti.

Quindi se per una parte si abbandona una quota d'interesse, questa parte che si abbandona, per una metà va a perdita dello Stato e per una metà a perdita della Cassa nazionale di previdenza.

Questo vi dimostra la connessione, colla legge in discussione, del nostro ordine del giorno. Se si continuasse in questo sistema anche nel 1902 che cosa avverrebbe? Ne avverrebbe che il ministro farebbe dei prestiti di favore ai comuni, che per la maggior parte sono comuni oberati di debiti e si avrebbe che il beneficio non andrebbe nemmeno ai comuni ma piuttosto ai loro creditori, e lo si farebbe dando degli utili che altrimenti spetterebbero alla Cassa nazionale di previdenza.

Ora per legge il legislatore limiterà questi utili come crede e vuole, ma che un ministro voglia diminuire questo reddito che spetterebbe alla Cassa nazionale di previdenza per darlo ai comuni, o meglio ai loro creditori, non credo si possa consentire.

Io son sicuro che il Ministero non ha affatto l'intenzione di voler entrare in questa via, di voler provocare queste conseguenze. Pertanto ringrazio il signor ministro di non essersi opposto all'ordine del giorno che ho avuto l'onore di presentare a nome dell'Ufficio centrale e prego il Senato di volerlo votare.

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Ho domandato la parola, ma non per replicare lungamente. Siccome dal discorso del senatore Vacchelli, io prenderei quasi l'aspetto di voler patrocinare un mezzo di favoritismo del potere esecutivo, così desidero giustificarmi da tale sospetto che potrebbe sorgere sulla tendenza della mia azione di governo.

Mettiamo adunque un po' le cose a posto, onorevole senatore Vacchelli. Ella mi ha fatto un confronto tra il 3 ed il 5 per cento. Se ella avesse fatto l'esempio tra l'1 e il 5, il suo ragionamento sarebbe riuscito ancora più appariscente per persuadere il Senato.

Ma siamo ben lontani dalla realtà. La sola differenza che si è introdotta è quella che ho accennato tra il 4 ½ e il 5, e quindi il conteggio da lei fatto non regge come apprezzamento. Ma vi è un'altra circostanza di fatto. Il senatore Vacchelli crede che proprio tutto dipenda, o possa dipendere dall'arbitrio del ministro nella determinazione della misura dell'interesse. Il ministro fissa bensì questa misura, ma come? In seguito a proposta del Consiglio d'amministrazione della Cassa centrale.

Ritengo che sarebbe poco corretto che il ministro andasse contro ad una proposta fatta dal Consiglio d'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, da coloro cioè che sono preposti dalla legge, alla vigilanza della gestione di questo grande Istituto. Non escludo che possa farlo, ma veda il Senato come sarebbe ben grave la responsabilità di un ministro che assumesse sopra di sé questa licenza.

Quindi il pericolo di arbitrio è assai minore

di quanto teme l'onor. Vacchelli. Quanto poi a quella connessione che il senatore Vacchelli ha creduto di trovare per il fatto che la Cassa di previdenza per gli operai si giova per una metà circa degli utili della Cassa dei depositi e prestiti, me lo perdoni il senatore Vacchelli, ma l'argomento si ritorce completamente contro l'intendimento suo.

Data l'ipotesi che il ministro tenga il saggio di tutti i prestiti al 5 per cento il suo ragionamento va, ma il tasso può farsi discendere al 4.50 per cento, e questo sarà quello che molto probabilmente si verificherà, poichè sono continui gli impulsi che riceve il Governo per mettere a disposizione degli enti locali aiuti e sussidi. Se il ministro ceda a tali impulsi e determini il tasso al 4.50 per cento, il senatore Vacchelli comprenderà che in tal caso ne verrà danno non solo alla Cassa depositi e prestiti, ma anche a quella di previdenza. È tutto un giuoco d'alea.

Anche per i pericoli dell'arbitrio il risultato è ben dubbio, e ben facilmente potrebbe verificarsi il temuto atto di favore malgrado la misura unica dell'interesse.

Basta fare la concessione del prestito al 1° gennaio anzichè al 31 dicembre precedente per riuscire ad un atto di favore!

Ad ogni modo ripeto che non faccio una grossa questione, ho voluto soprattutto avvertire il Senato che l'ordine del giorno forse potrà reggere, e forse potrà essere paralizzato da tendenze, e da eccitamenti opposti.

VACCHELLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VACCHELLI, *relatore*. Quanto alla facoltà del ministro di decretare l'interesse in modo diverso da quanto gli possa essere proposto dal Consiglio d'amministrazione della Cassa, non credo che vi sia dubbio.

Non esiste infatti in proposito che un solo articolo di legge, l'art. 17 della legge 1865, dove si dice: « il ministro fissa l'interesse e non gli fa punto obbligo di attenersi alle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione ».....

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Permetta che lo interrompa per leggere l'articolo che ella ha citato:

« Nel mese di dicembre di ogni anno il ministro delle finanze, sopra proposta dell'Amministrazione della Cassa centrale, e uditi i Con-

sigli permanenti di amministrazione delle varie Casse, non che la Commissione di vigilanza, fisserà l'interesse per le somme che saranno date a prestito nell'anno successivo ».

È perciò assai dubbio se il ministro possa derogare dalla proposta dell'Amministrazione. E poichè il senatore Vacchelli fa appello al regime costituzionale, crede egli proprio che presentandosi un dubbio nell'interpretazione di una disposizione di legge, si possa togliere tal dubbio con un ordine del giorno?

Non voglio prolungare la discussione, e mi limito a ripetere che io volli esporre al Senato il contrasto cui può dar luogo l'invito contenuto nell'ordine del giorno.

VACCHELLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VACCHELLI, *relatore*. L'onorevole ministro ha detto che sono sentiti i voti dei Consigli provinciali. Ora questi Consigli provinciali non vi sono più, e non possono dare alcun voto.

La legge dice che chi determina l'interesse è il ministro. Noi costituzionalmente non abbiamo responsabilità possibili in cose di questo genere, all'infuori della responsabilità ministeriale.

Del resto, sia pur certo il ministro che, se non proviene indirettamente dal Ministero una proposta di fare due categorie di prestiti, invece che una, essa non nasce dal Consiglio di amministrazione della cassa, che curandosi degli interessi della Cassa, non può sentire alcuna tendenza a proporre dei prestiti di favore.

Diceva il ministro: voi avete fatto l'esperienza del 3 e del 5 per cento, invece col decreto ultimo la differenza non è che del mezzo per cento. È vero, ma se si ha la facoltà di farlo per un mezzo, vi può essere anche la facoltà di farlo pel 3 per cento. E notate che non mancano mutui della Cassa di depositi e prestiti fatti al 3 per cento, autorizzati per legge, per somme notevoli.

Credo anche che potrebbero essere accontentati quelli che desiderano prestiti al 4 e mezzo per cento decretando questa misura per tutti i prestiti poichè invero può ritenersi corrisponda alle condizioni attuali del mercato.

Del resto non ne faccio una questione legale, non domando che sia messo in stato di accusa il ministro, che ha creduto di distinguere i prestiti in due categorie, ma, siccome il continuare

a valersi di questa diversa interpretazione, secondo me, costituisce un esercizio di una facoltà ministeriale, che dalle nostre leggi è riservata normalmente al Parlamento, e siccome è evidente che ne viene un danno alla Cassa nazionale per la inabilità e per la vecchiaia degli operai. Ecco perchè io raccomando al Senato l'approvazione dell'ordine del giorno che ho presentato, col voto concorde dei membri componenti l'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti il secondo ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale e che è stato già letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marina.

MORIN, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, testè approvato dalla Camera dei deputati, relativo a « Spese straordinarie per le costruzioni navali, e provvedimenti relativi agli operai degli stabilimenti militari marittimi ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della marina della presentazione di questo disegno di legge, che, per ragioni di competenza, sarà trasmesso alla Commissione di finanze.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Provvedimenti per lo sviluppo del traffico sulle strade ferrate della Compagnia Reale della Sardegna » (N. 110).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per lo sviluppo del traffico sulle strade ferrate della Compagnia Reale della Sardegna ».

Prego il senatore, segretario, Taverna di dar lettura del disegno di legge e della relativa convenzione.

TAVERNA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È approvata l'annessa convenzione stipulata il 18 dicembre 1900 dai ministri dei lavori pubblici, del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio con la Compagnia Reale delle strade ferrate Sarde per modificazioni nelle tariffe e

condizioni dei trasporti in vigore sulla rete esercitata dalla detta Compagnia e nella garanzia di prodotto lordo, stabilita dalla convenzione 1° maggio 1877, approvata con la legge 20 giugno successivo n. 3910.

Convenzione relativa ai provvedimenti per lo sviluppo del traffico sulle linee esercitate dalla Compagnia reale delle strade ferrate della Sardegna.

Fra le Loro Eccellenze il signor commendatore avvocato Ascanio Branca ministro dei lavori pubblici, il signor commendatore ingegnere Giulio Rubini, ministro del tesoro, ed il signor commendatore Paolo Carcano, ministro di agricoltura, industria e commercio, per conto dell'Amministrazione dello Stato, ed il signor commendatore avvocato Epaminonda Segrè, consigliere delegato, e direttore generale della Compagnia Reale delle ferrovie sarde, il quale agisce in quest'atto come rappresentante della Compagnia stessa, anche in virtù di speciale autorizzazione del Consiglio di amministrazione della medesima Compagnia in data 2 giugno 1899, qui allegata in copia sotto il n. 1, si è convenuto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

La Compagnia Reale delle ferrovie sarde si obbliga, senza speciale compenso, a modificare le tariffe attualmente in vigore sulla propria rete per i trasporti delle merci a grande ed a piccola velocità, nel senso di ribassare quelle tasse che sono più elevate delle corrispondenti nelle tariffe generali e speciali applicate sulle maggiori reti del continente, tanto da ridurle eguali a queste.

Saranno però mantenute in vigore sulle ferrovie della Compagnia Reale le attuali basi di tassazione per quelle voci di merci, che nelle tariffe della detta Compagnia hanno prezzi di trasporto più bassi e favorevoli di quelli delle maggiori reti del continente.

Rimarranno anche inalterate le tariffe per il trasporto dei minerali metalliferi, tanto in piccole partite che a carro completo attualmente stabilite sulle ferrovie della detta Compagnia Reale.

Art. 2.

La Compagnia Reale delle ferrovie sarde si obbliga senza speciale compenso:

a) ad introdurre per i trasporti a carro completo a piccola velocità di foraggi, paglia, strame, radici, cascami, concimi naturali ed artificiali di ogni specie, corteccie di quercia e di sughero la tassazione ridotta a L. 0.255 per chilometro e carro della portata di 8 tonnellate, oltre il relativo diritto fisso di L. 1.02 compresa l'imposta erariale;

b) ad applicare ai trasporti a piccola velocità a carro completo di sommacco in foglia, di mandorle secche col guscio e di fichi secchi i prezzi dell'attuale tariffa speciale sarda n. 1 a piccola velocità;

c) a rendere definitivo il trattamento temporaneo fatto attualmente sulla propria rete ai trasporti di sali di rame per l'agricoltura (solfato di rame e zolfo ramato);

d) ad applicare ai trasporti a piccola velocità eseguiti a tariffa generale o con la speciale n. 75, di sughero in turaccioli ed altri lavori non nominati e di sughero greggio, rispettivamente i prezzi delle classi 2^a e 4^a;

e) ad estendere all'intera propria rete, l'attuale tariffa sarda locale a piccola velocità accelerata per gli ortaggi e le frutta fresche;

f) a mantenere per le prime due zone, e cioè fino alla distanza di 100 chilometri, per i trasporti a piccola velocità ed a carro completo di cereali e di farine di cereali, i prezzi della vigente tariffa speciale sarda n. 1 piccola velocità, applicando nelle successive zone i prezzi, più vantaggiosi per il pubblico, stabiliti dalla tariffa delle grandi reti continentali per detti trasporti;

g) ad estendere alla propria rete i prezzi e le condizioni per i trasporti a grande velocità ed a piccola velocità sulle grandi reti continentali, fatti per conto delle Amministrazioni dello Stato e di cui all'appendice 2 all'allegato E. Concessioni speciali annesse alla legge 27 aprile 1885, n. 3048, serie 3^a, fatta eccezione per i trasporti degli agenti in servizio di pubblica sicurezza, degli agenti della forza armata di scorta al numerario spedito per conto dello Stato, dei detenuti e detenuti dementi e degli indigenti viaggianti a spese dello Stato, per i

quali restano invariate le tariffe ridotte vigenti sulle ferrovie della Compagnia Reale;

h) ad estendere alla propria rete l'applicazione dell'articolo 87 delle condizioni per i trasporti sulle grandi reti continentali, delle barature, attrezzi, foraggi spediti con esenzione di tasse nei carri scuderia e carri a bestiame in genere.

Art. 3.

La Compagnia Reale delle ferrovie sarde assume l'obbligo di sottoporre all'approvazione del Governo, a misura che se ne manifesti l'opportunità, altre tariffe speciali e locali, che valgano a sviluppare il traffico, tanto interno dell'isola, che di esportazione o di importazione, a condizione però che la loro base media per ciascuna voce, tenuto conto delle varie zone di percorrenza, non sia inferiore a L. 0.306 per chilometro e carro della portata di 8 tonnellate, oltre al relativo diritto fisso di L. 1.02 compresa l'imposta erariale per merci da trasportarsi a carri completi, le quali nell'anno 1898 non abbiano dato luogo per ciascuna voce a trasporti superiori a 100 tonnellate.

Art. 4.

L'articolo 10 del capo 7° delle tariffe generali attualmente in vigore sulla rete concessa alla Compagnia Reale, viene modificato come segue:

Termini per la resa a destinazione delle merci a piccola velocità.

Il termine utile per la resa delle merci a destinazione, salvo per le merci pericolose ed infiammabili, regolate da norme speciali, si compone di ore 24 per le operazioni occorrenti per la consegna della spedizione al convoglio, più di 24 ore per ogni 75 chilometri indivisibili di percorrenza, non compreso il giorno dell'arrivo e quelli festivi riconosciuti dallo Stato, se cadono nei giorni di partenza o di arrivo.

Il detto termine decorre dalla mezzanotte successiva all'ora della completa consegna risultante dalla ricevuta in partenza ed è sospeso durante il tempo in cui le merci rimangono ferme per l'adempimento delle formalità doganali o per altre cause indipendenti dal fatto dell'Amministrazione.

I termini di resa sono aumentati:

a) di 18 ore per le merci che dovessero valicare i tratti acclivi fra Solarussa e Chilivani o fra Chilivani e Golfo Aranci o fra Chilivani e Porto Torres;

b) di 12 ore per ogni transito fra linee di amministrazioni diverse;

c) di 6 ore per ogni passaggio da una linea all'altra della stessa Amministrazione, quando la merce deve cambiare convoglio nella stazione di diramazione.

Per i trasporti da consegnare a domicilio, ai termini della resa sopra indicati, si aggiungerà il tempo occorrente per tale consegna.

Trascorso il termine di resa senza che questa abbia luogo, lo avente diritto può reclamare una parte del prezzo di trasporto proporzionale alla durata del ritardo, oppure l'intero prezzo di trasporto se il ritardo è durato il doppio del termine di resa anzidetto, oltre il risarcimento del maggiore danno che provasse essergli derivato.

Per ritardo maggiore di quattro settimane la merce si considera come perduta.

Art. 5.

Le modificazioni alle tariffe ed ai termini di resa di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 4 concordate fra la Compagnia ed i Ministeri interessati, saranno attuate due mesi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* della legge di approvazione di cui al successivo art. 7.

Art. 6.

Dallo stesso giorno in cui entreranno in vigore le modificazioni alle tariffe ed ai termini di resa, cesserà di avere effetto il disposto dell'art. 10 della convenzione 1° maggio 1877 approvata con legge 20 giugno successivo n. 3910, e la garanzia chilometrica di prodotto lordo, di cui all'articolo stesso, verrà applicata attribuendo alla Compagnia per ogni chilometro e per qualsivoglia prodotto lordo ottenuto nell'esercizio, la somma costante di L. 2540 (lire duemilacinquecentoquaranta) più i tre quarti del prodotto chilometrico, restando devoluto allo Stato l'altro quarto.

Art. 7.

La presente convenzione, che annulla e sostituisce quella stipulata addì 21 giugno 1899, non sarà valida nè definitiva, se non dopo che sarà stata approvata per legge.

Essa sarà soggetta al diritto fisso di una lira ed esente da ogni diritto proporzionale di registro.

Tutte le spese di originale e copie eventuali saranno a carico della Compagnia Reale.

Fatto a Roma in una sala del Ministero dei lavori pubblici quest'oggi, diciotto dicembre 1900.

Il ministro dei lavori pubblici

Firmato: ASCANIO BRANCA.

Il ministro del tesoro

Firmato: G. RUBINI.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio

Firmato: PAOLO CARCANO.

Il direttore generale della Compagnia Reale delle ferrovie Sarde

Firmato: EPAMINONDA SEGRÉ.

Firmato: BENIAMINO BESSO, *testimonio*.

Firmato: GIUSEPPE GIOVANNI SANGUINI, *testimonio*

Registrato a Roma li 5 gennaio 1901, al registro 183 sezione 3^a, n. 10722 atti privati.

Esatte lire due e centesimi 40.

Il ricevitore

Firmato: MASCARINO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un progetto che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i signori senatori segretari a voler procedere allo spoglio delle urne.

(I signori senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 16 novembre 1900, n. 377, contenente alcune modificazioni delle disposizioni dei Capi I e II della legge 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti a favore della marina mercantile:

Senatori votanti	75
Favorevoli	63
Contrari	12

Il Senato approva.

L'ora essendo tarda rimanderemo alla seduta di domani la votazione a scrutinio segreto dei quattro disegni di legge approvati nella seduta d'oggi.

Leggo l'ordine del giorno per domani:

Alle ore 14 e 30 riunione degli Uffici.

Alle ore 15 seduta pubblica.

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Proscioglimento del vincolo d'inalienabilità di terreni e fabbricati della tenuta demaniale di Follonica (N. 112);

Disposizioni per la leva sui nati nel 1881 (N. 108);

Aggiunte e modificazioni alla legge 17 luglio 1898, n. 350, che ha istituito la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai (N. 80 e 80 bis);

Provvedimenti per lo sviluppo del traffico sulle strade ferrate della Compagnia Reale della Sardegna (N. 110).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni dell'art. 88 della legge elettorale politica (N. 104);

Approvazione della Convenzione 6 aprile 1900 sulla vertenza per eccesso d'estimo e contributi idraulici in provincia di Mantova (N. 109).

La seduta è sciolta (ore 17 e 50).

Licenziato per la stampa il 18 maggio 1901 (ore 11).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.